Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 136 dell'11 giugno 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 11 giugno 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 51

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1985.

Recepimento della quarantasettesima direttiva della Commissione CEE e sostituzione dell'allegato al decreto ministeriale 10 dicembre 1982, recante norme in materia di additivi e mangimi.

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1985.

Recepimento della quarantasettesima direttiva della commissione CEE e sostituzione dell'allegato al decreto ministeriale 10 dicembre 1982, recante norme in materia di additivi e mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 3 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174/73, recante norme in materia di additivi per mangimi;

Visto il decreto 10 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 28 febbraio 1983, successivamente modificato con i decreti sottoelencati, con il quale si è ritenuto conveniente, per certezza di riscontro, di unire in un unico allegato tutti gli additivi consentiti nell'alimentazione animale;

Visti i decreti seguenti:

5 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 1983;

9 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 1983;

14 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 1984;

25 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1984;

Ritenuto opportuno, vista la complessità della materia, riunire nuovamente in un unico allegato tutti gli additivi consentiti nell'alimentazione animale;

Vista la nota della commissione delle Comunità europee del 26 luglio 1984 in cui si fa rilevare la necessità che il nostro Paese recepisce nel proprio ordinamento talune disposizioni della direttiva base sugli additivi n. 70/524/CEE, del 23 novembre 1970;

Atteso che alcuni dei rilievi in argomento sono da condividere e ritenuto che i medesimi possono essere attuati con atto amministrativo ai sensi dell'art. 1, comma decimo della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;

Ritenuta quindi la necessità di procedere ad un ulteriore adeguamento delle norme contenute nell'ordinamento italiano a quelle della direttiva n. 70/524/CEE, sopracitata;

Ritenuto altresì ammettere il Selenio nell'alimentazione degli animali, tenuto conto in proposito di quanto previsto dalla direttiva n. 75/296/CEE, del 28 aprile 1975;

Vista, inoltre, la quarantasettesima direttiva della commissione delle Comunità europee n. 84/547/CEE, del 26 ottobre 1984, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » CEE n. L/297 del 15 novembre 1984, con la quale gli allegati I e II della citata direttiva base sugli additivi n. 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, sono stati di nuovo modificati sia con l'ammissione del Lasalocid-sodio, per pollastre destinate alla produzione di uova e della Vermiculite per tutte le specie animali, nell'allegato I e sia con il disporre tra l'altro, quanto all'allegato II, l'ammissione del Trioleato di poliossietilene (20) sorbitano (sinonimo: polisorbato 85) e la proroga dell'ammissione del Poliossietilen-Sorbitan-Monooleato, del Nitrito di sodio, dell'1,2 Propandiolo, della Bentonite e della Montmorillonite;

Sentita la commissione tecnica prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, la quale ha espresso parere favorevole;

Visto l'art. 6, sub *u*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato elenco degli additivi ammessi nell'alimentazione degli animali, ivi compresi i principi attivi destinati alla preparazione di « integratori per mangimi ».

Nella preparazione di mangimi composti integrati e di nuclei possono essere usati solamente integratori per mangimi preparati con i principi attivi indicati nell'elenco sopramenzionato, da soli od associati tra essi, nei limiti e alle condizioni per ciascuno stabiliti nell'elenco stesso.

Nei nuclei e negli integratori destinati agli allevatori, i contenuti in additivi devono essere tali che, tenuto conto delle dosi di impiego da dichiararsi ai sensi del secondo comma dell'art. 14 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, nei mangimi con essi ottenuti non si superino i tenori massimi previsti per i mangimi composti integrati alla colonna 7ª dell'allegato al presente decreto.

Nei nuclei e negli integratori destinati agli allevatori, i contenuti dei principi attivi e degli altri additivi appartenenti rispettivamente al gruppo I dei Principi attivi, *A*) Antibiotici, *D*) Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose, *E*) fattori di accrescimento ed al gruppo II degli antiosidanti non possono in ogni caso superare il quintuplo dei tenori massimi indicati alla colonna 7ª dell'allegato al presente decreto. Per quanto attiene alle vitamine D2 e D3 i contenuti dei nuclei e degli integratori destinati agli allevatori non possono superare 200.000 U.I./Kg.

E' ammesso l'impiego nei mangimi semplici di additivi appartenenti ai gruppi « Vitamine », « Oligoelementi », « Aromatizzanti », « Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti », « Coloranti e pigmentanti », « Conservanti », « Leganti, antiagglomeranti e coagulanti » « Composti azotati non proteici » sempre nei dosaggi, alle condizioni e con le limitazioni indicate nell'elenco allegato al presente decreto.

L'associazione di due o più additivi è consentita soltanto se tra i componenti dell'associazione stessa vi sia una compatibilità fisico-chimica ai fini degli effetti perseguiti.

Oltre a quelle espressamente contemplate nell'elenco sopracitato sono ammesse associazioni di non più di due antibiotici, di differente gruppo chimico, purché la somma delle rispettive quantità impiegate, espresse in per cento del tenore massimo stabilito per ciascuno di essi, non risulti superiore a cento.

I coccidiostatici e le altre sostanze medicamentose non possono essere mescolati tra loro se i loro effetti sono simili, tranne il caso in cui si tratti di un'associazione già prevista negli allegati.

Art. 2.

Ai fini della dichiarazione degli additivi contenuti negli integratori per mangimi, nei mangimi semplici integrati, nei mangimi composti integrati e nei nuclei, da fornirsi a norma degli articoli 14, 15 e 16 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, debbono essere impiegate le denominazioni riportate nell'elenco allegato al presente decreto.

Tra gli additivi da indicare per i mangimi composti integrati ed i nuclei, a norma dell'art. 14, lettera *c*), e dell'art. 16, lettera *a*), non sono compresi i principi attivi, che devono invece essere indicati con le modalità di cui all'art. 16, lettera *b*), di detta legge.

Art. 3.

Gli additivi debbono essere posti in commercio in confezioni conformi a quanto disposto dall'art. 18, quarto comma, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, con le seguenti indicazioni riportate in modo leggibile e indelebile:

a) il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice, nonché la sede dello stabilimento;

b) la dicitura « per alimentazione zootecnica » quando l'additivo non sia consentito per l'alimentazione umana;

c) la denominazione degli additivi secondo la nomenclatura usata nell'allegato elenco e, nel caso di associazioni di più additivi, le relative percentuali;

d) il peso netto.

Per i principi attivi non si applica il disposto della lettera *b*) del presente articolo.

Art. 4.

Oltre alle dichiarazioni da fornirsi a norma delle vigenti disposizioni in materia, per gli integratori destinati agli allevatori, contenenti principi attivi, ad esclusione degli oligoelementi e delle vitamine D2 e D3, per i quali è prevista una concentrazione massima, si debbono riportare, sulla confezione e sull'etichetta, le indicazioni relative alla composizione quali-quantitativa del supporto.

Art. 5.

L'allevatore deve comunicare al servizio veterinario della unità sanitaria locale, competente per il territorio dove si trova l'allevamento, l'inizio del trattamento con integratori o mangimi integrati, contenenti i coccidiostatici e le altre sostanze medicamentose ovvero i fattori di accrescimento di cui all'elenco allegato al presente decreto. Tale comunicazione deve essere fatta entro e non oltre 48 ore dall'inizio del trattamento.

La disposizione del precedente comma non si applica agli allevatori di animali per uso familiare.

Art. 6.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto 3 luglio 1973 e gli altri successivi indicati in premessa.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' consentito un periodo di tre mesi da quest'ultima data per lo smaltimento delle scorte.

Roma, addì 2 maggio 1985

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

ALLEGATO

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Principi attivi								
A) Antibiotici								
Zinco-bacitracina	$C_{66}H_{103}O_{16}N_{17}S\,Zn$ (polipeptide contenente dal 12 al 20% di zinco)	Tacchini	4 sett.	5	100.000	50		
			Dalla 5ª sett. alla 26ª sett.	5	40.000	20		
		Galline ovaiole	—	15	200.000	100		
		Altri volatili (escluse anatre, oche e piccioni)	4 sett.	5	100.000	50		
			Dalla 5ª sett. alla 16ª sett.	5	40.000	20		
		Vitelli, agnelli e capretti	16 sett.	5	100.000	50		
			Dalla 17ª sett. a 6 mesi	5	40.000	20		
			6 mesi	5	160.000	80	Solo negli alimenti per allattamento	
		Suinetti	4 mesi	5	100.000	50		
			3 mesi	5	160.000	80	Solo negli alimenti per allattamento	
		Suini	Da più di 4 a 6 mesi	5	40.000	20		
		Animali da pelliccia	—	5	40.000	20		
Spiramicina (espressa come Spiramicina base)	I $C_{45}H_{78}O_{15}N_2$ base II $C_{47}H_{80}O_{16}N_2$ base III $C_{48}H_{82}O_{16}N_2$ base Antibiotico del gruppo dei macrolidi	Tacchini	26 sett.	5	40.000	20		
		Altri volatili (escluse anatre, oche, galline ovaiole e piccioni)	16 sett.	5	40.000	20		
		Vitelli, agnelli e capretti	16 sett.	5	100.000	50		
			Da 17 sett. a 6 mesi	5	40.000	20		
			6 mesi	5	160.000	80	Solo negli alimenti per allattamento	
		Suinetti	4 mesi	5	100.000	50	Solo negli alimenti per allattamento	
			3 mesi	5	160.000	80		
		Suini	Da più di 4 a 6 mesi	5	40.000	20		
		Animali da pelliccia	—	5	40.000	20		

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Virginiamicina (espressa come sostanza pura)	I $C_{28}H_{35}N_3O_7$	Tacchini	26 sett.	5	500.000	20		
	II $C_{43}H_{49}N_7O_{10}$	Altri volatili (escluse anatre, oche, galline ovaiole e piccioni)	16 sett.	5	500.000	20		
		Galline ovaiole	—	10	500.000	20		30-11-1985
		Suini	Da più di 4 a 6 mesi	5	500.000	20		
		Suinetti	4 mesi	5	500.000	50		
		Vitelli	16 sett.	5	500.000	50		
			Da 17 sett. a 6 mesi	5	500.000	20		
			6 mesi	5	500.000	80	Solo negli alimenti per allattamento	
Flavofosfolipol (espresso come sostanza pura)	$C_{70}H_{124}N_6O_{40}P$	Tacchini	26 sett.	5	25.000	20		
		Altri volatili (escluse anatre, oche, galline ovaiole e piccioni)	16 sett.	1	25.000	20		
		Galline ovaiole	—	2	25.000	5		
		Vitelli	6 mesi	6	25.000	16		
			6 mesi	8	25.000	16	Solo negli alimenti per allattamento	
		Bovini all'ingrasso	—	2	25.000	10	Per i nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati, la dose massima nella razione giornaliera non deve superare: per 100 kg di peso animale: 40 mg oltre i 100 kg di peso animale: aggiungere 1,5 mg per ogni ulteriori 10 kg di peso dell'animale	

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Segue: Flavofosfolipol			—	2	25.000	50	Nei mangimi composti integrati da somministrare ad integrazione della razione giornaliera	
		Suini	6 mesi	1	25.000	20		
			3 mesi	10	25.000	20	Solo negli alimenti per allattamento	
		Animali da pelliccia	—	2	25.000	4	—	
Tylosina	$C_{45}H_{77}O_{17}N$ (macrolidi)	Suinetti	4 mesi	10	80.000	40		
		Suini	Più di 4 e fino a 6 mesi	5	40.000	20		
Avoparcina	$C_{53}H_6O_{30}N_6Cl_3$ (polipeptide)	Polli da ingrasso	—	7,5	100.000	15		
		Suinetti	4 mesi	10	100.000	40		
		Suini	Più di 4 mesi e fino a 6 mesi	5	100.000	20		
		Tacchini	16 sett.	10	100.000	20		
		Vitelli	6 mesi	20	100.000	40	Solo negli alimenti per allattamento	30-6-1985
		Bovini da ingrasso	—	15	100.000	45	Per i nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati, la dose massima nella razione giornaliera non deve superare: per 100 kg di peso animale: 155 mg oltre i 100 kg di peso animale aggiungere 6,5 mg per ogni ulteriori 10 kg di peso animale	

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Monensin sodio . . .	Estere complesso del sale sodico dell'acido butirrico $C_{36}H_{61}O_{11}Na$	Bovini all'ingrasso	—	10	100.000	40	Per i nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati, la dose massima nella razione giornaliera non deve superare: per 100 kg di peso animale: 140 mg oltre i 100 kg di peso animale: aggiungere 6 mg per ogni ulteriori 10 kg di peso dell'animale Sulle confezioni, oltre alle altre dichiarazioni previste dalla legge, indicare che il prodotto non deve essere messo alla portata degli equidi	
				10	10.000	200	Nei mangimi composti integrati da somministrare ad integrazione della razione giornaliera	
Nosieptide	$C_{51}H_{43}N_{13}O_{12}S_6$	Polli da ingrasso	— 6 mesi	1 2	20.000 40.000	10 20	La somministrazione deve essere sospesa 5 giorni prima dalla macellazione	30-6-1985

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) U.I./Kg.	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti U.I./Kg.	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) U.I./Kg.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B) Vitamine								
Vitamina D_2		Suini	—	—	8.000.000	2.000	E' vietata l'associazione o la somministrazione della vitamina D_2 con la vitamina D_3	
			—	—	8.000.000	10.000	Solo negli alimenti per allattamento	
		Bovini, bufalini, ovini e caprini	—	—	8.000.000	4.000		
		Vitelli, agnelli, capretti e annutoli	—	—	8.000.000	10.000	Solo negli alimenti per allattamento	
		Equini	—	—	8.000.000	4.000		
		Altre specie (esclusi i volatili)	—	—	8.000.000	2.000		
Vitamina D_3		Suini	—	—	8.000.000	2.000		
			—	—	8.000.000	10.000	Solo negli alimenti per allattamento	
		Bovini, bufalini, ovini e caprini	—	—	8.000.000	4.000		
		Vitelli, agnelli, capretti e annutoli	—	—	8.000.000	10.000	Solo negli alimenti per allattamento	
		Equini	—	—	8.000.000	4.000		
		Polli da ingrasso, tacchini	—	—	8.000.000	5.000		
		Altri volatili	—	—	8.000.000	3.000		
		Altre specie	—	—	8.000.000	2.000		
Tutte le altre vitamine e provitamine e sostanze ad effetto analogo, chimicamente ben definite		—	—	—	—	—		

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C) Oligoelementi								
Ferro (Fe)		—	—	—	250.000	1.250		
Fumarato ferroso	$FeC_4H_2O_4$							
Citrato ferroso . .	$Fe_3(C_6H_5O_7)_2.6H_2O$							
Carbonato ferroso	$FeCO_3$							
Cloruro ferroso . . .	$FeCl_2.4H_2O$							
Clururo ferrico . .	$FeCl_3.4H_2O$							
Ossido ferrico . .	Fe_2O_3							
Solfato ferroso .	$FeSO_4.7H_2O$							
Lattato di ferro	$Fe(C_3H_5O_3)_2.3H_2O$							
Iodio (1)		—	—	—	20.000	40		
Iodato di calcio idrato	$Ca(IO_3)_2.611_2O$							
Iodato di calcio anidro	$Ca\ (IO_3)_2$							
Ioduro di sodio . . .	Na I							
Ioduro di potassio	K I							
Cobalto (Co)		—	—	—	5.000	10		
Acetato di cobalto . . .	$Co(CH_3COO)_2.4H_2O$							
Carbonato basico di cobalto	$2CoCO_3.3Co(OH)_2.H_2O$							
Cloruro di cobalto	$CoCl_2.6H_2O$							
Solfato di cobalto . . .	$CoSO_4.7H_2O$							
Solfato di cobalto monoidrato	$CoSO_4.H_2O$							
Nitrato di cobalto	$Co(NO_3)_2.6H_2O$							
Rame (Cu)		Suini	16 settimane	—	175.000	175		
			Dalla 17ª settimana a sei mesi	—	175.000	100		
			Oltre 6 mesi	—	175.000	50		
		Suini riproduttori	—	—	175.000	50		
		Vitelli	—	—	175.000	50		
			—	—	175.000	30	Solo negli alimenti per allattamento	
		Ovini	—	—	175.000	20		
		Altre specie	—	—	175.000	50		

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Acetato di rame	$Cu(CH_3COO)_2.H_2O$							
Carbonato basico di rame monoidrato	$CuCO_3.Cu(OH)_2H_2O$							
Cloruro rameico	$CuCl_2.2H_2O$							
Ossido rameico	CuO							
Solfato rameico	$CuSO_4 5H_2O$							
Metionato di rame . . .	$Cu(C_5H_{10}NO_2S)_2$							
Manganese (Mn)			—	—	125.000	250		
Carbonato manganoso . .	$MnCO_3$							
Cloruro manganoso . . .	$MnCL_2.4H_2O$							
Fosfato acido di manganese	$MnHPO_4.3H_2O$							
Ossido manganoso	MnO							
Ossido manganico	Mn_2O_3							
Solfato manganoso . . .	$MnSO_4.4H_2O$							
Solfato manganoso monoidrato	$MnSO_4.H_2O$							
Zinco (Zn)			—	—	55.000	250		
Acetato di zinco	$Zn(CH_3.COO)_2.2H_2O$							
Carbonato di zinco . . .	$ZnCO_3$							
Cloruro di zinco monoidrato	$ZnCl_2.H_2O$							
Ossido di zinco	ZnO							
Lattato di zinco . . .	$Zn(C_3H_5O_3)_2.3H_2O$							
Solfato di zinco	$ZnSO_4.7H_2O$							
Solfato di zinco monoidrato	$ZnSO_4.H_2O$							
Selenio		Tacchini				0,2		
		Altre specie				0,1		
Sesquicarbonato di selenio								
Selenito di sodio . . .								
Seleniato di sodio . . .								

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D) Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose								
Amprolium (espresso come sostanza pura)		Pollame	—	62,5	250.000	125	La somministrazione è vietata a soggetti in deposizione. La somministrazione deve essere sospesa 3 gg prima della macellazione.	
Amprolium - Etopabato (espressi come sostanze pure nel rapporto di 25:1,6)	Cloridrato del cloruro di 1-[4-amino - 2 - n-propil-5-pirimidinil) - metil] - 2-picolinio + Estere metilico dell'acido 4-acetamido 2 etossibenzioco	Polli, tacchini e faraone	—	66,5	266.000	133	La somministrazione deve essere sospesa 3 gg prima della macellazione	
DOT (espresso come sostanza pura)	3,5 dinitro-ortotoluamide	Pollame	—	62,5	250.000	125		
Decochinato (espresso come sostanza pura)	$C_{24}H_{35}O_5N$ 3-carbetossi - 6 - decilossi-7 - etossi - 4 - idrossichinolina	Polli da ingrasso	—	20	80.000	40		
Metilclorpindolo (espresso come sostanza pura	3,5 - dicloro - 2,6 - dimetil-4-piridinolo	Polli da ingrasso	—	125	250.000	125	La somministrazione deve essere sospesa 5 gg prima della macellazione	
		Faraone	—	125	250.000	125	La somministrazione deve essere sospesa 5 gg prima della macellazione.	
		Conigli	—	125	250.000	200	La somministrazione deve essere sospesa 5 gg prima della macellazione	

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Monensin-sodio	Estere complesso del sale sodico dell'acido butirrico $C_{36}H_{61}O_{11}Na$	Polli da ingrasso	—	100	242.000	125	La somministrazione deve essere sospesa 3 gg prima della macellazione	
		Galline ovaiole	16 settimane	100	242.000	120		
		Tacchini	16 settimane	90	250.000	100	Sulle confezioni, oltre alle altre dichiarazioni previste dalla legge, indicare che il prodotto non deve essere messo alla portata degli equidi	
Robenidina	Cloridrato di - 1,3 - bis- (p- - clorobenzilidenamino)- -guanidina	Polli da ingrasso e tacchini	—	30	72.000	36	La somministrazione deve essere sospesa 5 gg prima della macellazione	
		Conigli	—	50	72.000	66		
Alofuginone	4(3H) chinazolinone, 7-bromo - 6 - cloro - 3-[3(3- -idrossi - 2 - piperidil)acetonil]ditrans - brom-idrato	Polli da ingrasso	—	2	6.000	3	La somministrazione deve essere sospesa 5 gg prima della macellazione	
		Tacchini	12 settimane	2	6.000	3		
Nicarbazina	4,4 - Dinitro-carbanilide - 2- -idrossi - 4,6 - dimetil-pirimidina	Polli da ingrasso	—	100	250.000	125	La somministrazione deve essere sospesa 8 gg prima della macellazione	30-6-1985
Dimetridazolo	1,2-Dimetil - 5 - nitroimidazolo	Tacchini	—	100	400.000	200	La somministrazione deve essere sospesa 6 gg prima della macellazione	
		Faraone	—	125	300.000	150		
Ronidazolo	(1 - metil - 5 - nitro-imidazolo-2-il)metil-carbato	Tacchini	—	60	180.000	90		
Ipronidazolo	1 - metil - 2 - isopropil - 5- -nitroimidazolo	Tacchini	—	50	170.000	85		

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Metilclorpindolo - metilbenzoquato (espressi come sostanze pure nel rapporto di 100: 8,35)	a) (3-5-dicloro 2,6-dimetil-4-piridinolo) b) 7 - benzilossi - 6 - n-butil - 3-metossicarbonil -4-chinolone	Polli da ingrasso	—	110	220.000	110	La somministrazione deve essere sospesa 5 gg prima della macellazione	
		Pollastre destinate alla produzione di uova	16 settimane	110	220.000	110		
Lasalocid sodio	$C_{34}H_{53}O_8Na$	Polli da ingrasso	—	75	300.000	125	La somministrazione deve essere sospesa 5 gg prima della macellazione	
		Pollastre destinate alla produzione di uova	16 settimane	75	300.000	125		
Arprinocid	$C_{12}H_9N_5ClF$	Polli da ingrasso	—	60	120.000	60	La somministrazione deve essere sospesa 5 gg prima della macellazione	
		Pollastre destinate alla produzione di uova	16 settimane	60	120.000	60		
Narasin	$C_{43}H_{72}O_{11}$	Polli da ingrasso	—	60	140.000	70	La somministrazione deve essere sospesa 5 gg prima della macellazione. Sulle confezioni oltre alle altre dichiarazioni previste dalla legge indicare che il prodotto non deve essere messo alla portata degli equidi	
Salinomicina	$C_{42}H_{69}O_{11}Na$	Polli da ingrasso	—	50	140.000	70	La somministrazione deve essere sospesa 5 gg prima della macellazione. Sulle confezioni, oltre alle altre dichiarazioni previste dalla legge indicare che il prodotto non deve essere messo alla portata degli equidi	

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
***E*) Fattori di accrescimento**								
Nitrovin (espresso come Nitrovin)	$C_{14}H_{12}N_6O_6HCl$	Polli da ingrasso	—	10	120.000	15	E' vietata l'associazione o la somministrazione contemporanea con antibiotici	30-11-1985
		Altro pollame (escluse anatre, oche, galline ovaiole e piccioni)	16 settimane	10	120.000	15		
		Tacchini	26 settimane	10	120.000	15		
		Vitelli	6 mesi	20	120.000	40		
			—	40	120.000	80	Solo negli alimenti per allattamento	
		Suini	10 settimane	10	120.000	25	Solo negli alimenti per allattamento	
			—	20	120.000	30		
			dalla 11ª settimana a 6 mesi	5	120.000	15		
II. Antiossidanti								
Acido L-ascorbico		—	—	—	—	—		
L-Ascorbato di sodio		—	—	—	—	—		
L-Ascorbato di calcio		—	—	—	—	—		
Acido diacetil 5,6-L-ascorbico		—	—	—	—	—		
Acido palmitil 6-L-ascorbico		—	—	—	—	—		
Estratti di origine naturale ricchi in tocoferolo		—	—	—	—	—		
Alfa-tocoferolo di sintesi		—	—	—	—	—		
Gamma-tocoferolo di sintesi		—	—	—	—	—		
Delta-tocoferolo di sintesi		—	—	—	—	—		
Gallato d'ottile		—	—	—	—	100	Da soli o complessivamente	
Gallato di dodecile		—	—	—	—			
Butilossianisolo (BHA)		—	—	—	—			
Butilossitoluene (BHT)		—	—	—	—	150	Da soli o complessivamente	
Etossichina		—	—	—	—			
Gallato di propile		Tutte le specie animali	—	—	—	100	Da solo o con gli altri gallati	

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III Aromatizzanti								
Gli aromi naturali quali definiti e ammessi negli alimenti destinati all'uomo a norma delle regolamentazioni comunitarie e i corrispondenti prodotti sintetici								
IV Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti								
Lecitine		—	—	—	—	—		
Acidi alginici		—	—	—	—	—		
Alginato di sodio		—	—	—	—	—		
Alginato di potassio		—	—	—	—	—		
Alginato di ammonio		...esclusi i pesci di acquario	—	—	—	—		
Alginato di calcio		—	—	—	—	—		
Alginato di propilenglicole (alginato di 1,2 propandiolo)		—	—	—	—	—		
Agar-Agar		—	—	—	—	—		
Carragene, carragenine, carragenati		—	—	—	—	—		
Furcellerano		—	—	—	—	—		
Farina di semi di carrube		—	—	—	—	—		
Farina di semi di tamarindo		—	—	—	—	—		
Farina di semi di guar o gomma di guar		—	—	—	—	—		
Gomma adragante		—	—	—	—	—		

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gomma arabica		—	—	—	—	—		
Sorbitolo		—	—	—	—	—		
Mannitolo		—	—	—	—	—		
Glicerolo		—	—	—	—	—		
Pectine		—	—	—	—	—		
Cellulosa microcristallina		—	—	—	—	—		
Metilcellulosa		—	—	—	—	—		
Etilcellulosa		—	—	—	—	—		
Idrossi-propilcellulosa . .		—	—	—	—	—		
Idrossi - propilmetilcellulosa		—	—	—	—	—		
Metil-etil-cellulosa . . .		—	—	—	—	—		
Carbossimetilcellulosa (sale sodico dell'etere carbossimetilico della cellulosa)		—	—	—	—	—		
Sali di sodio, di potassio o di calcio degli acidi grassi alimentari, soli o in miscela, ottenuti da materie grasse commestibili o da acidi grassi alimentari distillati		—	—	—	—	—		
Mono e degliceridi degli acidi grassi alimentari		—	—	—	—	—		
Esteri: *a*) acetico . . . . . . *b*) lattico . . . . . . *c*) citrico . . . . *d*) tartarico . . . . . *e*) monoacetiltartarico e diacetiltartarico dei mono e digliceridi degli acidi alimentari		—	—	—	—	—		
Sucresteri: esteri del saccarosio con acidi grassi alimentari		—	—	—	—	—		

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sucrogliceridi: miscela di sucresteri e di mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari		—	—	—	—	—		
Esteri poligliceridi degli acidi grassi alimentari non polimerizzati		—	—	—	—	—		
Monoesteri del propilenglicole (1,2 propandiolo) e degli acidi grassi alimentari soli o in miscela con diesteri		—	—	—	—	—		
Acido stearil-2-lattilico .		—	—	—	—	—		
Sodio - stearoil - lattile - 2-lattato		—	—	—	—	—		
Calcio - stearoil - lattile - 2-lattato		—	—	—	—	—		
Tartrato di stearoile . .		—	—	—	—	—		
Poliossietilen - sorbitan monooleato			—	—	—	5.000		30-11-1985
1,2-Propandiolo	$CH_3.CHOH\text{-}CH_2OH$	Vacche da latte	—	—	—	12.000		
		Bovini all'ingrasso, vitelli, agnelli, capretti, suini e pollame	—	—	—	36.000		
Ricinoleato di glicerinapolietilenglicole		—	—	—	—	—		
Destrani		—	—	—	—	—		
Esteri polietilenglicolici degli acidi grassi dell'olio di soja		Vitelli				6.000		
Esteri gliceropolietilenglicolici del sego		Vitelli				5.000	Solo negli alimenti per allattamento	
Eteri del poliglicerolo con gli alcoli ottenuti per riduzione degli acidi oleico e palmitico		Vitelli				5.000		

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo: Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Tenore massimo: Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Tenore massimo: Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gomma Xanthan		—	—	—	—	—		
Tripolifosfato di sodio . .		Cani e gatti	—	—	—	5.000		
Polietilenglicole 6000 . . .		—	—	—	—	300		
Polimeri del poliossipropilen-poliossietilene		—	—	—	—	50		
Monostearato di sorbitano		—	—	—	—	—		
Tristearato di sorbitano .		—	—	—	—	—		
Monolaurato di sorbitano		—	—	—	—	—		
Monooleato di sorbitano		—	—	—	—	—		
Monopalmitato di sorbitano		—	—	—	—	—		
Trioleato di Poliossietilene (20) Sorbitano (sinonimo: Polisorbato 85)		—	—	—	—	—		
V. Coloranti e pigmentanti								
***A*) Carotenoidi e xantofille**								
Capsantina	$C_{40}H_{58}O_3$		—	—	—			
Beta-apo-8'-carotenale . .	$C_{30}H_{40}O$		—	—	—			
Estere etilico dell'acido beta-apo-8'carotenoico	$C_{33}H_{44}O_2$		—	—	—			
Luteina	$C_{40}H_{56}O_2$	Pollame	—	—	—	80 (isolatamente o con altri carotenoidi e xantofille		
Criptoxantina	$C_{40}H_{56}O$		—	—	—			
Violaxantina.	$C_{40}H_{56}O_4$		—	—	—			
Zeaxantina	$C_{40}H_{56}O_2$		—	—	—			
Citranaxantina	$C_{33}H_{44}O$	Galline ovaiole	—	—	—			
Cantaxantina	$C_{40}H_{52}O_2$	*a*) Volatili	—	—	—			
		b) Cani e gatti	—	—	—	—		
		c) Salmoni e trote	—	—	—	200		30-11-1985

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B) Blu patent V	Sale calcico dell'acido disolfonico del m-ossitetradiamino-tritenil corbinolo	*a*) Tutte le specie animali, ad eccezione dei cani e dei gatti e altri animali allevati per motivi affettivi	—	—	—	—	Consentito nei mangimi soltanto: *a*) nei prodotti della trasformazione di: i) cascami di prodotti alimentari ii) cereali o farine di manioca denaturate o iii) altre materie di base denaturate con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per permettere la identificazione necessaria durante la fabbricazione	
Verde acido Brillante BS (verde lissamina)	Sale sodico del d-(p-dimetilamino fenil)ossi-2 disolfo-3,6-							
		b) cani, gatti e altri animali allevati per motivi affettivi . . .	—	—	—	—	—	
C) Tutte le altre sostanze autorizzate dalle regolamentazioni comunitarie per colorare i prodotti alimentari		*a*) Tutte le specie animali, ad eccezione dei cani e dei gatti e altri animali allevati per motivi affettivi	—	—	—	—	Consentite nei mangimi per animali soltanto *a*) nei prodotti della trasformazione di: i) cascami di prodotti alimentari o ii) d'altre materie di base eccetto i cereali e le farine di manioca denaturato con queste sostanze o colorate al momento della preparazione tecnica per permettere l'identificazione necessaria durante la fabbricazione	
		b) cani, gatti e altri animali allevati per motivi affettivi . . .	—	—	—	—	—	

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito **fino al**
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI — Conservanti								
Acido sorbico		—	—	—	—	—		
Sorbato di sodio		—	—	—	—	—		
Sorbato di potassio		—	—	—	—	—		
Sorbato di calcio		—	—	—	—	—		
Acido formico		—	—	—	—	—		
Formiato di sodio		—	—	—	—	—		
Formiato di calcio		—	—	—	—	—		
Acido acetico		—	—	—	—	—		
Acetato di potassio		—	—	—	—	—		
Diacetato di sodio		—	—	—	—	—		
Acetato di calcio		—	—	—	—	—		
Acido lattico		—	—	—	—	—		
Lattato di sodio		—	—	—	—	—		
Lattato di potassio		—	—	—	—	—		
Lattato di calcio		—	—	—	—	—		
Acido propionico		—	—	—	—	—		
Propionato di sodio		—	—	—	—	—		
Propionato di calcio		—	—	—	—	—		
Propionato di potassio		—	—	—	—	—		
Acido citrico		—	—	—	—	—		
Citrati di sodio		—	—	—	—	—		
Citrati di potassio		—	—	—	—	—		
Citrati di calcio		—	—	—	—	—		
Acido tartarico		—	—	—	—	—		
Tartrati di sodio		—	—	—	—	—		
Tartrati di sodio		—	—	—	—	—		
Tartrato doppio di sodio e di potassio		—	—	—	—	—		
Acido *ortofosforico*		—	—	—	—	—		

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bisolfito di sodio	$NaHSo_3$	Cani e gatti	—	—	—	200	Purezza min. 95%	
Metabisolfito di sodio . .	$Na_6S_2O_5$		—	—	—	200		
Nitrito di sodio			—	—	—	200		30-11-1985
Acido fumarico		—	—	—	—	—		
P-idrossibenzoato di etile		Animali da compagnia	—	—	—	—		
Derivato sodico del p-idrossibenzoato di etile			—	—	—	—		
P-idrossibenzoato di propile			—	—	—	—		
Derivato sodico del p-idrossibenzoato di propile			—	—	—	—		
P-idrossibenzoato di metile			—	—	—	—		
Derivato sodico del p-idrossibenzoato di metile			—	—	—	—		
Formalato di ammonio .		—	—	—	—	—		
Propionato di ammonio .			—	—	—	—		
D.L. acido malico 1,2-propandiolo	$CH_3CHOH\text{-}CH_2OH$	Cani	—	—	—	53.000		30-11-1985
		Gatti	—	—	—	—		
Formaldeide		Suini	6 mesi	—	—	600	Solo nel latte scremato	
VII. Leganti, antiagglomeranti e coagulanti								
Acido citrico								
Stearati di sodio, di potassio e di calcio								
Lignosulfonati								
Acido silicico precipitato ed essiccato								
Silice colloidale								
Kieselgur (terra di diatomee), purificato								

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Silicato di calcio sintetico								
Silicato di sodio e alluminio, sintetico								
Miscela naturale (circa 1/1) di steatite e clorite, esente da amianto								
Bentonite								30-11-1985
Montmorillonite								30-11-1985
Argille caoliniche esenti da amianto	Miscele naturali di minerali contenenti almeno il 65% di silicati complessi di alluminio idratati il cui costituente determinante è la Caolinite	Tutte le specie animali	—	—	—	—		
Vermiculite	Silicato naturale di magnesio, di alluminio e di ferro, espanso mediante riscaldamento, esente da amianto. Tenore massimo di fluoro: 0,3%	Tutte le specie animali	—	—	—	—		
VIII. Composti azotati non proteici							Dichiarazione della quota di azoto, espressa nell'equivalente proteico, data dal composto azotato non proteico	
Biureto	$C_2H_5O_2N_3$	Per ruminanti a partire dall'inizio della ruminazione	—	—	—	—	Condizione di impiego appropriato che indichi in particolare gli animali ai quali lo alimento è destinato nonché il tenore massimo in azoto non proteico totale da non superare nella razione giornaliera	
Urea	$CO(NH_2)_2$							
Fosfato di urea	$CO(NH_2)H_3PO_4$							
Isobutilidenbiurea . . .	$C_6H_{14}O_2N_4$							

NOTE

Nota all'art. 1, terzo comma:

Il testo dell'art. 14, secondo comma, della legge 15 febbraio 1963, n. 281 è riportato nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 2, comma primo e secondo:

Si riporta il testo degli articoli 14, 15 e 16 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi:

« Art. 14. — Chiunque vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti o mangimi composti concentrati, deve specificatamente dichiarare, oltre i contenuti analitici percentuali indicati nell'art. 11 e la denominazione di "mangime composto" o di "mangime concentrato":

a) il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice;

b) la data ed il numero dell'autorizzazione, di cui all'art. 5, della ditta produttrice;

c) l'indicazione dei mangimi semplici, dei prodotti di origine minerale e degli additivi componenti la miscela, elencati in ordine decrescente di quantità presente;

d) le singole specie animali e le relative categorie a cui le stesse miscele di mangimi sono destinate.

Per i mangimi composti concentrati devono essere indicate le dosi di impiego e gli ingredienti da aggiungere per la loro utilizzazione.

Per le miscele alla cui composizione concorrano i sottoprodotti del riso, deve essere anche dichiarato il contenuto percentuale in silice totale riferito alla sostanza secca.

Per i mangimi composti costituiti da due o più semi o frutti, non macinati né frantumati, non è richiesta la dichiarazione dei dati analitici di cui all'art. 11 ».

L'art. 5 della legge n. 281/1963, modificato dall'art. 4 della legge n. 399/1968, prevede, fra l'altro, che l'autorizzazione sia richiesta al prefetto della provincia, il quale la concede a tempo indeterminato, previo accertamento da parte di una commissione provinciale « che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire ».

« Art. 15. — Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi deve dichiarare, oltre la denominazione di "integratore per mangimi" o di "integratore medicato per mangimi" ed il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o importatrice:

a) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei principi attivi contenuti per chilogrammo di integratore o di integratore medicato per mangimi;

b) una breve istruzione sull'uso del prodotto con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione;

c) la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;

d) la data ed il numero di registrazione di cui all'art. 8;

e) per gli integratori e gli integratori medicati per mangimi fabbricati per conto terzi, anche il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta che ha ottenuto la registrazione di cui all'art. 8.

I fabbricanti di integratori e di integratori medicati per i mangimi sono tenuti, a richiesta degli acquirenti produttori di nuclei e di nuclei medicati, a dichiarare per iscritto le sostanze aggiunte quali supporto all'integratore o all'integratore medicato per mangimi ».

L'art. 8 della legge n. 281/1963, modificato dall'art. della legge n. 399/1968, prevede, fra l'altro, che la registrazione debba essere richiesta al Ministro della sanità, che la concede, sentito il parere della commissione tecnica di cui all'art. 9 della legge sopra citata, la quale accerta la corrispondenza dell'integratore o dell'integratore medicato per mangimi alle caratteristiche previste dall'art. 1 della suddetta legge.

« Art. 16. — Oltre la denominazione del prodotto e il nome o la ragione sociale nonché la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, per i mangimi integrati e per i mangimi medicati immessi in commercio o preparati per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sono prescritte:

a) l'indicazione di tutti i dati richiesti dalla presente legge per le rispettive categorie di alimenti;

b) l'indicazione quantitativa e qualitativa dei principi attivi contenuti per ogni chilogrammo di mangimi integrato e di mangimi integrato medicato;

c) una breve istruzione sull'uso con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione;

d) l'indicazione della data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;

e) l'indicazione della data e del numero dell'autorizzazione, di cui all'art. 6, della ditta produttrice.

Per i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei ed i nuclei medicati, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, deve essere riportata la denominazione di "mangime composto integrato » o di "mangime composto integrato medicato" o di "nucleo" o di "nucleo medicato". Per questi ultimi due dovranno anche essere indicati le dosi di impiego e gli ingredienti da aggiungere per il loro utilizzo.

E' vietato qualificare o comunque porre in vendita come mangimi integrati, mangimi che già allo stato naturale abbiano caratteristiche vitaminiche, antibiotiche e similari e che posseggano quindi particolari proprietà biologiche e che non risultino addizionati con gli integratori ».

L'art. 6 della legge n. 281/1963, modificato dall'art. 5 della legge n. 399/1968, prevede, fra l'altro, che l'autorizzazione sia richiesta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la rilascia, a tempo indeterminato, previo accertamento da parte di una commissione provinciale « che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire ».

Nota all'art. 3, primo comma:

Il testo dell'art. 18, quarto comma, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi è il seguente:

« Gli imballaggi o confezioni devono essere a chiusura ermetica o sigillati in modo tale che, in seguito all'apertura, il sigillo sia reso inservibile. I sigilli devono recare impresso il nome o la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice o importatrice ».

(3132)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

L. 1.000 (6651175/8) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411200851360)